Rinuncia agevolata ai ricorsi pendenti in Cassazione: con fac-simile, entro il 30 giugno 2023

di Isabella Buscema

Pubblicato il 14 Febbraio 2023

La c.d. *"Rinuncia agevolata al giudizio di Cassazione"* **può essere esperita entro il 30 giugno 2023**. E' in ogni caso una **procedura alternativa** alla **definizione agevolata** delle controversie tributarie.

La **rinuncia agevolata ai ricorsi pendenti in Cassazione** riguarda i ricorsi presentati appunto in Cassazione avverso le sentenze delle Corti di giustizia tributaria, in riferimento ai quali si applicano le **norme** dettate dal **codice di procedura civile** (articolo 62, Dlgs 546/1992)[1].

Le **sanzioni** sono **ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge** per chi rinuncia alle controversie tributarie pendenti in Cassazione.

La definizione transattiva **si perfeziona con la sottoscrizione**[2] **e** con il **pagamento integrale delle somme dovute** entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

Non è prevista in questo caso la **possibilità di dilazionare le somme dovute** per effetto della sottoscrizione dell'accordo.

Rinuncia agevolata ai ricorsi pendenti in Cassazione: dato normativo

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

La **legge di Bilancio 2023**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre (Legge n. 197/2022), ai commi 213-218[3] configura, per le **controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di Cassazione**, in cui sia parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi[4] (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), che il ricorrente possa rinunciare entro il 30 giugno 2023 al ricorso principale[5] o incidentale[6], per via di una definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.

Beneficio

Il beneficio della rinuncia agevolata è rappresentato dalla r**iduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge**.

Tale definizione transattiva comporta: il pagamento delle somme dovute per le imposte; gli interessi e gli eventuali accessori; sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

A seguito della sottoscrizione dell'accordo, occorre provvedere al pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli eventuali accessori, mentre per le sanzioni si fruisce della riduzione a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Effetto naturale della definizione in via transattiva è il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Perfezionamento

Il perfezionamento della procedura è sancito dalla **sottoscrizione dell'accordo tra le parti**[7] e dal **versamento integrale entro i successivi venti giorni, in un'unica soluzione, di quanto dovuto a titolo di imposte, sanzioni ridotte, interessi ed eventuali accessori**.

In ogni caso, a se

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D